



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima -

C.P. 1/2026
Sent. 10/26
Rep. 10

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Dott. Marco Tremolada | Presidente |
| - Dott. Mirco Lombardi | Giudice |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del concordato preventivo di cui al PU n. 44 del 2024 su domanda **della società Panzeri S.p.A. (CF 01447610138)**, avente sede legale in Bulciago (LC) Strada Statale Briantea n. 13 difesa dagli Avv.ti Fabio Volpe e Angela Proto.

PREMESSO

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda concordataria, depositata in data 9.7.2024, con proroga di altri 60 giorni per giustificati motivi e conseguente scadenza in data 7.9.2024;
- che in data 7.8.2024, è stata depositata istanza di proroga del termine concesso ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a) CCII e ottenuta la proroga in data 6.11.2024 è stata depositata la domanda, la proposta e il piano di ristrutturazione, successivamente integrato, dalle osservazioni fatte dai Commissari Giudiziali;
- che il piano concordatario prevede la soddisfazione dei creditori mediante la prosecuzione dell'affitto del ramo di azienda a Panzeri Stamping Parts Spa, la vendita del magazzino in esecuzione del contratto estimatorio stipulato con l'affittuaria (nonché eventualmente per la parte invenduta tramite soggetti specializzati), l'incasso e la compensazione dei crediti (commerciali, tributari e di altro tipo) ed infine la cessione dell'azienda affittata (per cui l'affittuaria ha formulato una proposta d'acquisto);
- che la proposta concordataria prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori muniti di prelazione (privilegiati ed ipotecari) con pagamento entro il termine di cui all'art. 109 comma 5° CCII, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari entro 18 mesi dall'omologa, suddivisi in 4 classi: la prima, pagata al 36% e costituita obbligatoriamente dai crediti



- CCII dei fornitori individuati ai sensi dell'art. 85 comma 3° CCII; la seconda, destinataria della medesima percentuale, comprensiva dei debiti bancari; la terza, sempre con il medesimo trattamento, con portata residuale; la quarta, pagata al 5% ed esclusa dal voto ai sensi dell'art. 109 comma 6 CCII, di cui fanno parte i crediti per TFM di amministratori e collaboratori;
- che il Tribunale, con decreto del 13.01.2025 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
 - che in data 31.3.2025 la società ricorrente, con il parere favorevole dei Commissari Giudiziali, ha reiterato l'istanza di avvio della procedura ex art. 91 CCII in ragione dell'impegno irrevocabile di acquisto dell'azienda formulato da PSP in data 10.2.2025, integrato in data 17.2.2025, con versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto;
 - che in data 7.7.2025 il GD ha disposto l'aggiudicazione dell'azienda in favore di PSP e con successivo provvedimento del 16.7.2025 ha fissato le nuove date per l'esercizio del voto dal 10.10.2025 al 30.10.2025;
 - che i Commissari Giudiziali nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII e all'art. 107 CCII hanno informato puntualmente i creditori in modo da metterli in condizione di esprimere correttamente e legittimamente il loro voto;
 - che all'esito delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 109, comma 5 °CCII la proposta è stata approvata da tutte le classi ammesse al voto e in ciascuna classe è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
 - che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 1 CCII, in cui ha affermato, altresì, che l'attivo concordatario è stato interamente realizzato e ha chiesto che l'esecuzione del concordato preventivo venisse affidato al liquidatore sociale Angelo Natale Negri, senza nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 114 bis CCII, ma con l'ausilio degli advisors della società e sotto la sorveglianza dei Commissari Giudiziali, ai sensi dell'art. 118 comma 3 CCII;
 - che i Commissari Giudiziali hanno depositato il proprio parere positivo, non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa del piano di ristrutturazione ai sensi dell'art 64 bis CCII;
 - che all'udienza del 5.2.2026 la società ricorrente ha insistito per l'omologa e la nomina a liquidatore dell'attuale liquidatore sociale e i commissari giudiziali hanno confermato il proprio parere positivo;

RITENUTO

- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 64 bis CCII : sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2



...degli artt. 109, comma 1° lett. d) CCII; individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del

Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII; idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b); corretta formazione delle classi ai sensi dell'art. 85 CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;

- che ai sensi dell'art. 109, comma 5° CCII la proposta è stata approvata dai creditori in tutte le classi ammesse al voto e in ciascuna classe è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;

- che l'attività di liquidazione dell'attivo è stata sostanzialmente già eseguita in modo integrale e l'attività successiva si concretizzerà esclusivamente nell'esecuzione dei riparti, per cui non è necessaria la nomina di un Liquidatore giudiziale, ferma la vigilanza dei Commissari e tenuto conto della disponibilità dei professionisti che hanno assistito la società concordataria, dichiarata all'udienza del 5.2.2026) a continuare la loro opera sulla base di un compenso, che sarà liquidato dal Tribunale in base all'effettività attività svolta;

P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata dalla società Panzeri S.p.A. (CF 01447610138), avente sede legale in Bulciago (LC) Strada Statale Briantea.

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;

CONFERMA

nelle funzioni di Commissari Giudiziali l'Avv. Jessica Corti e Dott. Pietro Galli.

DETTA

le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:

- a) la società concordataria provvederà ad inviare trimestralmente tramite PEC ai Commissari giudiziali, l'informativa circa l'attività svolta ed i pagamenti effettuati in adempimento della proposta;
- b) i Commissari giudiziali depositeranno in Cancelleria entro 15 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e premissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;



c) i Commissari giudiziali, al fine di redigere il suddetto parere, potranno sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;

d) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso ai Commissari giudiziali, che potranno direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;

DISPONE

che i Commissari giudiziali curino l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed ai Commissari giudiziali, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 5.2.2026.

Il Giudice relatore
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Marco Tremolada

